



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 40

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 40 DEL 23-11-2020

Ufficio: VIGILI URBANI

**Oggetto: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI DI
LARGHEZZA SUPERIORE A MT. 1,90 - CENTO STORICO**

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di novembre, il Sindaco SANTINELLI
MATTEO

Preso atto che svariati edifici del centro storico del Comune di Petriolo, sono stati danneggiati dagli eventi sismici del 2016;

Poiché le lesioni alle facciate degli immobili prospicienti la pubblica via hanno richiesto interventi di messa in sicurezza;

Ritenuto tuttavia di ripristinare quanto più possibile la viabilità, soprattutto in considerazione della revoca di buona parte della zona rossa inizialmente istituita(ord. N. 98 del 04/11/2016) al fine di rendere il centro storico parte dello svolgimento della vita quotidiana dei cittadini, data la presenza al suo interno della Chiesa dei SS Patroni Martino e Marco, unico luogo di culto riaperto successivamente al terremoto;

CONSIDERATA la limitata larghezza della carreggiata stradale di via Garibaldi, via Catalani e via de Nobili poiché sulle stesse insistono interventi di messi di sicurezza, che riducono la sede carrabile della strada;

RITENUTO, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, disporre il divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a mt 1,90, valido per tutte le categorie di veicoli sulle strade summenzionate;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.) e in particolare gli artt. 50 e 54, relativamente alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvati con Decreto Legislativo n. 285/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate,

- l'istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli aventi larghezza superiore a mt 1,90 sulle strade, o porzioni di esse, ricadenti nel centro storico di Petriolo di seguito specificate: via Catalani, via de Nobili, Piazza San Martino, via San Martino (figura II 65 Art.118 Reg. al Cds)

- la revoca dell'ordinanza n. 98 del 4/11/2016 nella parte in cui disponeva l'inibizione dell'accesso nelle vie del centro storico e la revoca delle successive ordinanze n. 99/2017, 186/2017, 23/2018, 77/2018 e 12/2019, nella parte in cui mantenevano l'interdizione del traffico veicolare nelle vie del centro storico.
- la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso;

DISPONE

- l'apposizione di idonea segnaletica stradale coerentemente con la presente Ordinanza, secondo le forme e le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il controllo, la verifica, il mantenimento della corretta funzionalità di tutta la segnaletica;
- la copertura e l'oscuramento della eventuale segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mogliano;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e loro successive modifiche, gli organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;

;

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi del Nuovo Codice della Strada e delle vigenti norme in materia;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/71, chiunque ha interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Inoltre in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 giorni dall'apposizione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92;
- che a norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

IL SINDACO
MATTEO SANTINELLI

